



 MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI
Ufficio Legislativo

Alla Direzione generale
degli ammortizzatori sociali e della formazione

E, p.c.
All'Ufficio di Gabinetto

Al Segretariato generale

LORO SEDI

Oggetto: Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000 e fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Facendo seguito all'appunto prot. n. 9273 dell'8 giugno 2018 e alle note prot. n. 13206 del 26 settembre 2018 e n. 19645 del 3 dicembre 2018 nonché al parere già espresso da questo Ufficio prot. n. 2929 dell'11 marzo 2019, sentito il Capo di Gabinetto che con nota mail dell'8 aprile 2019 ha condiviso l'interpretazione fornita dallo scrivente Ufficio in merito alla competenza dell'Anpal per quel che concerne la vigilanza sui Fondi interprofessionali e per la formazione continua, facendo salva la competenza di codesta Direzione Generale per quel che riguarda l'autorizzazione (e la revoca) all'attivazione dei Fondi, si rappresenta quanto segue.

1) Atto di indirizzo di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 150 del 2015.

A parere di questo Ufficio, l'atto di indirizzo di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 150 del 2015 rientra nella funzione di indirizzo politico-amministrativo di cui è titolare l'organo politico e dunque rientra nella competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'istruttoria propedeutica all'adozione dell'atto di indirizzo spetta invece al Segretariato generale al quale l'articolo 6 del decreto legislativo n. 300 del 1999 assegna il compito di provvedere all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro.

2) Autorizzazione, revoca dell'autorizzazione e commissariamento.

L'articolo 118, comma 2, della legge n. 388 del 2000 e l'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo n. 276 del 2003, con formula analoga, stabiliscono che l'attivazione dei fondi avviene a seguito di **autorizzazione** del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 7, comma 1, lettera q), del DPR n. 57 del 2017 attribuisce la competenza al rilascio dell'autorizzazione all'attivazione dei fondi alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione.

Nel caso in cui le fonti contrattuali istituiscano i fondi come soggetti dotati di personalità giuridica, l'articolo 118, comma 6, lettera b), della legge n. 388 del 2000 e l'articolo 12, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 276 del 2003 dispongono che il riconoscimento della personalità giuridica sia effettuato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La **revoca dell'autorizzazione** spetta allo stesso organo che ha rilasciato l'autorizzazione e ciò sia in base al principio generale del *contrarius actus* - secondo il quale il potere di provvedere comprende necessariamente anche quello di adottare l'atto contrario (la revoca) – sia per espressa disposizione dell'articolo 118, comma 2, della legge n. 388 del 2000 per quanto riguarda i fondi interprofessionali.

Analogamente, il **commissariamento**, espressamente previsto solo per i fondi interprofessionali, spetta allo stesso organo che ha adottato l'autorizzazione, con la precisazione che la scelta del commissario rientra nelle prerogative del vertice politico che potrà avvalersi del supporto della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione. Spetta poi all'ANPAL vigilare sulla corretta gestione della fase di commissariamento.

3) Nomina del presidente del collegio sindacale dei fondi interprofessionali

L'articolo 118, comma 2, della legge n. 388 del 2000 stabilisce che il presidente del collegio sindacale è nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Analogamente a quanto avviene per la nomina dei componenti dei collegi sindacali di altri enti (casce di previdenza private), si ritiene che la scelta del presidente del collegio sindacale dei fondi spetti al vertice politico che potrà avvalersi del supporto della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione.

4) Approvazione di statuti e regolamenti e relative modifiche

L'articolo 9, comma 1, lettera n), del decreto legislativo n. 150 del 2015 ha assegnato la funzione di vigilanza sui fondi, precedentemente attribuita a questo Ministero, all'ANPAL senza operare alcuna distinzione o limitazione circa il suo contenuto.

Il legislatore del 2015, innovando il precedente quadro normativo, ha dunque separato la funzione autorizzatoria, rimasta in capo in Ministero, da quella di vigilanza, attribuita alla neo istituita Agenzia e che riguarda, se non disposto diversamente, tutta l'attività svolta dal fondo successivamente alla sua attivazione.

Atteso che la disposizione sopra richiamata non prevede esplicitamente che all'interno della funzione di vigilanza debba essere fatto un distinguo in base alla tipologia di atti, si ritiene che il legislatore abbia inteso riportare all'ANPAL l'intera funzione di vigilanza su qualsivoglia atto. Diversamente si avrebbe una frammentazione del medesimo potere di vigilanza con ricadute negative in termini di efficienza dell'azione amministrativa. Per altro, la funzione di vigilanza, per sua natura, comprende il potere di vagliare e quindi approvare gli atti più importanti della vita di un ente tra cui rientrano le modifiche statutarie o regolamentari.

L'ANPAL è chiamata poi a riferire i risultati della vigilanza al Ministero a cui compete l'adozione dei provvedimenti conseguenti quali la revoca dell'autorizzazione a suo tempo concessa e se previsto il commissariamento del fondo.

Il Capo dell'Ufficio legislativo
(Cons. Antonio Sabbatella)

